

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

Volontaria giurisdizione

**RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DEI BENI AI
SENSI DELL'ART. 14 TER L.3/2012**

Per

Il Sig. Ivano Possanzini (C.F. PSSVNI63C12A271T) nato ad Ancona il 12/03/1963 ed ~~residente~~ residente in via _____ rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Fanesi del Foro di Ancona, con studio in Ancona in Piazza Cavour n. 2 (C.F. FNSPTR85P06C615B - fax n. 071/55239 - Pec: pietrofanesi@pec-ordineavvocatiancona.it) ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, in virtù di procura alle liti posta in calce al presente atto;

Indice del ricorso:

1. Premessa	(pag.1)
2. Presupposti di ammissibilità della domanda	(pag.2)
3. Relazione sulle cause della crisi	(pag. 6)
4. La fase stragiudiziale	(pag. 7)
5. Passivo	(pag. 8)
6. Attivo	(pag. 14)
7. Composizione del nucleo familiare e spese quotidiane	(pag. 16)
8. L'istanza presentata	(pag. 18)
9. Azioni esecutive pendenti	(pag. 19)
10. Atti dispositivi	(pag. 20)
11. Conclusioni	(pag. 21)

PREMESSO CHE

1. Premessa

L'odierno ricorrente, Sig. Ivano Possanzini, si rivolge a questo Tribunale in quanto è incorso in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012.

Scopo del presente ricorso è quello di porre rimedio alla situazione di crisi finanziaria del ricorrente, il raggiungimento del quale richiede l'attivazione della procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter della L. 3/2012.

La presente istanza è dunque corredata dalla documentazione richiesta dagli artt. 9 e 14 ter della L. 3/2012, ed in particolare della relazione del competente Organismo di Composizione della Crisi presso la Camera di Commercio di Ancona (Avv. Francesca Pentericci e Dott. Francesco Busbani), nella quale si dà atto della sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso alla procedura ed a cui si fa integrale richiamo.

Lo stato di sovraindebitamento indica uno squilibrio perdurante tra le attività liquidabili e le passività da soddisfare.

Il rapporto tra attivo e passivo come appresso indicato fa sì che il sig. Ivano Possanzini sia in possesso del requisito di cui alla L. 3/2012, non potendo far fronte ai debiti contratti.

La principale ragione dell'indebitamento del Sig. Ivano Possanzini risiede nell'essere socio al 50 % della società Italfrutta snc con sede in Falconara Marittima, dunque lo stesso non può rivestire la qualifica di consumatore.

Il presente ricorso del Sig. Ivano Possanzini va coordinato con il ricorso del sig. Daniele Nicolettu anche lui socio della soc. Italfrutta snc (titolare del restante 50% della società), ed anche lui socio della soc. Italfrutta snc (titolare del restante 50% della società), che ha presentato ricorso per la liquidazione del patrimonio come l'odierno ricorrente.

2. Presupposti di ammissibilità della domanda

Sulla ammissibilità del ricorrente alla procedura si può dire quanto segue.

2.1

L'attività della soc. Italfrutta è cessata a fine 2019, sebbene la società non sia stata ancora cancellata dal registro delle imprese né posta in liquidazione volontaria.

La comunicazione al registro delle imprese della cessazione di attività è stata fatta in data 30.12.2019.

Il sig Ivano Possanzini attualmente è pensionato con una pensione di circa € _____ nonché continua ad essere dipendente come magazziniere della soc. _____ srl con uno stipendio di circa € _____ mensili (_____ con sede legale in via _____.

La posizione debitoria per cui il sig. Ivano Possanzini chiede di poter accedere alla procedura di sovraindebitamento è legata essenzialmente alla attività della soc. Italfrutta snc, e in parte a debiti personali.

La società Italfrutta risulta sotto soglia come indicato dall'art. 1 L.F., per cui allo stato non potrebbe essere dichiarata fallita e tale circostanza è stata confermata anche dalla stessa relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Si aggiunga a ciò la cessazione dell'attività dal 31.12.2019.

Si osserva che l'art. 1 L.F. stabilisce, che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori commerciali (senza differenze tra individuale e collettivo) i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: "a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila".

La società Italfrutta, come si evince dalle situazioni contabili allegate al momento della chiusura non aveva debiti anche non scaduti superiori a € 500.000,00.

I debiti ad oggi accertati sono pari a **€ 449.233,08**, all'01/04/2022.

2.2

Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che la società Italfrutta sia fallibile, si fa comunque presente che parte della giurisprudenza di merito ammette la possibilità, anche per i soci di società “fallibili”, di accedere alle procedure di sovraindebitamento.

“Si deve considerare in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo con i creditori, il debitore che intenda in tal modo ristrutturare sia i propri debiti personali, sia i debiti derivanti dalla sua qualifica di socio illimitatamente responsabile di una società di persone, e ciò in quanto lo stesso non è imprenditore commerciale, essendo assoggettabile a fallimento non in via autonoma e diretta e il suo fallimento può essere dichiarato solo per estensione ex art. 147 L.F., ed in quanto non si può pretendere da lui che, per ottenere l'esdebitazione, debba attendere la eventuale dichiarazione di fallimento della società di cui fa parte. L'ammissibilità dell'accesso alla procedura di accordo ex l. 3/2012 va confermata anche se la società di cui il debitore è socio illimitatamente responsabile abbia predisposto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis L.F., posto che quest'ultimo non è idoneo a risolvere l'indebitamento del socio illimitatamente responsabile, ai fini della sua esdebitazione, poiché non può riguardare i debiti personali dello stesso, sia di natura consumeristica sia derivanti da prestazione di garanzie in favore di altre società” (Tribunale di Rimini, Sez. Civile, 9 marzo 2019 – G.D. Francesca Miconi¹).

Con la pronuncia sopra citata il Tribunale di Rimini – e non solo – ha interpretato le norme della legge delega 155 cit e del d.lgs. 14/2019, nel senso che le stesse consentirebbero di ammettere alla procedura di sovraindebitamento il socio illimitatamente responsabile per debiti sociali indipendentemente dalla circostanza che la società di persone abbia i requisiti di fallibilità, sulla base di argomenti giuridici ben dettagliati (tra cui):

- il socio illimitatamente responsabile, infatti, non è un imprenditore commerciale, quindi assoggettabile in via autonoma ad una procedura fallimentare;

¹ Nello stesso senso anche il Tribunale di Torino con sentenza del dicembre 2017 e il Tribunale di Prato con sentenza del novembre 2016.

- in sede di estensione del fallimento non viene valutata l'insolvenza del socio;
- la proposizione di un accordo di ristrutturazione da parte della società non sarebbe idonea a risolvere l'indebitamento del socio, poiché potrebbe riguardare debiti personali dello stesso, per nulla afferenti con le ragioni dell'impresa;
- da ultimo, non vi è alcuna ragione per sostenere che il socio, ai fini dell'ottenimento dell'esdebitazione, debba attendere la declaratoria di fallimento della società.

Per questi motivi si ritiene che la fallibilità del socio per estensione ex art. 147 L. fall. non integri una ipotesi preclusiva di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Ammesso e non concesso, dunque, che possa ritenersi la società Italfrutta Snc "fallibile", tali argomentazioni – che possono certamente integrare un criterio interpretativo della normativa vigente – inducono ad includere nella procedura di sovraindebitamento anche il ricorrente in qualità di socio illimitatamente responsabile.

2.3.

Si fa inoltre presente che l'immediata presentazione del presente ricorso consente comunque di tutelare il patrimonio sociale e la *par condicio creditorum*, a garanzia di tutto il ceto creditorio Sig. Possanzini e della società Italfrutta Snc di cui il sig. Possanzini è socio.

Ad oggi va evidenziato che, nonostante l'ingente esposizione, solo un creditore ha avviato azioni esecutive nei confronti del ricorrente per crediti sociali pari ad euro 13.743,57 e solo un creditore ha avviato un'azione esecutiva nei confronti della società per il recupero della somma di euro 2.541,15.

Il resto dei creditori, opportunamente informato circa l'avvio della procedura davanti ai Gestori della Crisi, per il momento risulta 'di fatto' in attesa delle

valutazioni circa l'ammissione alla procedura giudiziale di liquidazione volontaria dei beni ai sensi dell'art. 14 ter l.3/2012.

In caso di eventuale fallimento, che si ritiene comunque più costoso della procedura di liquidazione di cui si chiede l'ammissione, l'attivo realizzato verrebbe a confluire comunque nell'attivo fallimentare.

Si anticipa comunque sin d'ora, ma poi si vedrà meglio in seguito, che secondo quanto attestato dall'Organismo di gestione della Crisi, con la liquidazione dei beni di entrambi i ricorrenti, si riuscirebbe a soddisfare il 100% dei creditori privilegiati personali e della società, nonché più del 60% dei creditori chirografari.

3. Relazione sulle cause della crisi

Il sig. Ivano Possanzini ha ricoperto la carica di socio al 50 % della soc. Italfrutta snc con sede in Falconara Marittima via del Lavoro 6.

La società è cessata in data 31.12.2019, ma non è stata ancora cancellata dal registro delle imprese. La ragione principale dell'indebitamento dell'istante risiede nell'essere socio della società di cui sopra e pertanto nel rispondere in via solidale per i debiti sociali. Il sig. Ivano Possanzini insieme al socio Nicoletti Daniele ha gestito con grande spirito di sacrificio la società di cui sopra fino al 2019.

La società Italfrutta svolgeva attività all'ingrosso di vendita di frutta e verdura.

Il sig. Possanzini è diventato socio della soc. Italfrutta nel 1998, essendo prima dipendente.

I sig.ri Possanzini e Nicoletti si sono trovati a gestire l'attività e ad essere gli unici soci in seguito all'uscita dalla compagine sociale del sig. _____ della _____

_____ altri soci della società.

In particolare:

Il signor _____ uscito dalla società il 31 gennaio 2007 per motivi familiari pretendendo solo la sua parte di capitale sociale pari a € _____

Il signor _____, amministrava la società Italfrutta fino a quando nel settembre 2007 i soci Possanzini e Nicoletti gli hanno tolto l'incarico.

Nel 2009 i sigg.ri Possanzini e Nicoletti effettuarono la liquidazione _____ per un valore di €258,23 (33,3% della società Italfrutta), e effettuarono la restituzione della somma di €11.905,21 a titolo di restituzione del versamento socio in c/capitale sociale.

Il ricorrente odierno riferisce che il fatturato dell'attività ha iniziato a diminuire nel 2008, ed in seguito, la società non è più riuscita a far fronte alle spese correnti.

Dai redditi analizzati, comunque, a partire dal 2012, si desume che il reddito degli stessi è sempre stato abbastanza modesto.

La procedura viene chiesta per i debiti della società e per debiti personali.

I debiti delle società ad oggi risultano essere in capo ai due soci poiché l'attività della società è cessata.

4. La fase stragiudiziale della presente procedura

Con istanza del 13.08.2020 il Sig. Ivano Possanzini, insieme all'altro socio Nicoletti Daniele, presentava all'Organismo di Composizione della Crisi presso la Camera di Commercio delle Marche istanza ex art. 15 L. 03/2012, protocollo n. 12/2020.

Il sig. Ivano Possanzini ha allegato all'istanza di cui al punto precedente una relazione chiedendo di accedere ad una procedura o accordo con i creditori o la liquidazione del proprio patrimonio.

Detto Organismo incaricava il 14.10.2020 allo scopo l'Avv. Francesca Pentericci del Foro di Ancona e il Dott. Francesco Busbani iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona.

I predetti Gestori della Crisi, in data 08/04/2021 hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione del Tribunale per l'accesso ai dati contenuti negli archivi

dell'Anagrafe Tributaria, e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 10 L. 03/2012.

Essi hanno altresì ottenuto dal sig. Ivano Possanzini autorizzazione alla circolarizzazione presso i propri creditori i quali hanno risposto in tempi diversi. In data 4 novembre 2021 si è svolto il primo incontro presso la Camera di Commercio delle Marche in via telematica, ove il sig. Ivano Possanzini ha accettato il preventivo proposto.

5. Il passivo derivante dai debiti della Italfrutta S.n.c.

L'ammontare della situazione debitoria del sig. Ivano Possanzini è riassunto nelle tabelle sottostanti ricavate dalla relazione dell'Organismo di Gestione della Crisi.

5.1 Spese in prededuzione:

Spese di procedura come da preventivo sottoscritto in data 04.11.2021, pari a € 16.471,76, comprensivo di oneri e spese anticipate, e di cui il sig. Possanzini ha già pagato la somma di € 1.200,00 oltre iva. Spese dei consulenti che assistono il sig. Possanzini per € 13.170,14.

Per la liquidazione del patrimonio in caso di vendita competitiva dovranno essere previste le spese di vendita degli immobili stimate in € 1.000,00.

Compenso OCC	€ 16.471,76
Compenso consulenti	€ 13.170,14
Spese di vendita immobili	€ 1.000,00
Totale	€ 30.641,90

5.2 Posizione debitoria

I debiti della società sono esposti per il totale, vista la solidarietà passiva connessa alla società in nome collettivo.

Lo stesso dicasi per i debiti sociali assistiti anche da fidejussione personale.

La maggior parte degli istituti di credito non hanno risposto alle richieste di comunicazione degli importi dovuti, e quindi il relativo debito è stato stimato sulla base dei documenti prodotti dagli istanti.

Analoga stima è stata fatta per i debiti per tasse, imposte e contributi.

Il riepilogo delle somme a debito è il seguente:

predeuzioni	€ 30.641,90
debiti personali	€ 28.756,00
debiti complessivi società	€ 418.631,93
debiti società assistiti da fidejussione personale	€ 30.601,15
Totale	€ 508.630,98

italfrutta	ipotecari	€ 114.619,49
italfrutta	privilegiati (dipendente)	€ 15.306,76
italfrutta	imposte/tasse	€ 31.084,67
italfrutta	contributi	€ 0,00
italfrutta	chirografari	€ 288.222,16
	QUADRATURA	€ 449.233,08

Riassunto situazione debitoria

	posizione debitoria Italfrutta	
debitore	descrizione	importo
italfrutta	fornitori	243.710,81 €
italfrutta	dipendenti	15.306,76 €
italfrutta	mutuo ipotecario immobiliare	114.619,49 €
italfrutta	banche	39.046,84 €
italfrutta	IMU comprese sanzioni	19.700,00 €
italfrutta	diritto annuale Camera di Commercio	286,00 €
italfrutta	tari Comune di Falconara	4.260,00 €
italfrutta	IRAP 2015, 2016, 2019	5.152,60 €
italfrutta	spese notifica cartella esattoriale	5,88 €
italfrutta	imposte, sanzioni, interessi (esattoria)	1.355,41 €
italfrutta	imposte, sanzioni, interessi (esattoria)	262,98 €
italfrutta	imposte, sanzioni, interessi (esattoria)	2.599,98 €
italfrutta	imposte, sanzioni, interessi (esattoria)	329,19 €
italfrutta	imposte, sanzioni, interessi (esattoria)	2.597,14 €
	TOTALE	449.233,08 €

Creditori privilegiati Italfrutta

lavoratore dipendente	€ 15.306,76
imp. Reg. locazioni anno 2006	€ 151,65
interessi di mora imp.registro	€ 25,02
iva anno 2010	€ 672,30
iva anno 2010- sanzioni iva	€ 204,40
iva anno 2010 - interessi iva	€ 91,70
iva anno 2010 - interessi di mora	€ 100,13
iva anno 2011	€ 755,00
iva anno 2011 - interessi iva	€ 89,03
iva anno 2011	€ 716,00
iva anno 2011 - sanzioni iva	€ 441,30
iva anno 2011 - interessi	€ 109,96
iva anno 2019	€ 953,00
iva anno 2019 - sanzioni iva	€ 285,90
iva anno 2019 - interessi	€ 75,51
iva anno 2019	€ 872,97
iva anno 2019 - sanzioni iva	€ 261,89
iva anno 2019 - interessi	€ 66,50
ires anno 2011 - sanzioni	€ 79,20
ires anno 2011 - interessi	€ 4,25
ires anno 2011 - int. Di mora	€ 210,19
Ritenute acconto anno 2015	€ 171,26
Ritenuta acconto anno 2015 - sanzioni	€ 102,75
Ritenuta acconto anno 2015 - interessi	€ 25,25
Ritenuta acconto anno 2015 - interessi di mora	€ 6,05
irap anno 2015	€ 1.545,40
irap anno 2016	€ 1.012,20
irap anno 2019	€ 2.595,00
tari 2019	€ 1.736,00
tari 2020	€ 1.266,00
tari 2021	€ 1.258,00
imu anno 2017	€ 1.900,00
imu anno 2018	€ 3.800,00
imu anno 2019	€ 3.800,00
imu anno 2020	€ 1.900,00
imu anno 2021	€ 3.800,00
mutuo ipotecario immobiliare	€ 114.619,49
Totale creditori privilegiati Italfrutta	€ 161.010,06

Creditori chirografari Italfrutta

unicredit per scoperto c/c	€ 16.842,73
unicredit per finanziamento	€ 13.758,42
bper per scoperto c/c	€ 5.047,89
bper per finanziamento	€ 3.271,80
banca intesa - saldo c/c	€ 126,00
Camera di Commercio	€ 286,00
fornitori	€ 243.710,81
sanzioni impr. Reg. 2006	€ 44,24
interessi imp. Reg. 2006	€ 14,02
costo notifica imp.reg. 2006	€ 9,36
aggio imp. Reg. 2006	€ 19,09
ires anno 2010	€ 131,20
sanzioni ires 2010	€ 38,02
interessi ires 2010	€ 13,39
costo notifica ires 2011	€ 5,56
aggio ires 2011	€ 192,39
costo notifica iva 2010	€ 5,56
aggio iva 2010	€ 100,10
costo notifica iva 2019	€ 5,88
aggio iva 2019	€ 75,49
spese notifica	€ 5,88
aggio ritenute acconto 2015	€ 18,33
sanzioni e interessi imu 2018-2019-2020-2021 (stima)	€ 4.500,00
Totale creditori chirografari Italfrutta	€ 288.222,16

Posizione debitoria personale

debitore	descrizione	importo
possanzini	agenzia entrate	24.690,72 €
possanzini	agenzia entrate riscossione	5,88 €
possanzini	comune di Ancona	144,00 €
	TOTALE	24.840,60 €

Posizione Possanzini**Crediti privilegiati personali**

IRPEF 2019	€ 7.212,00
IRPEF 2019 - sanzioni	€ 721,20
IRPEF 2019 - interessi	€ 253,14
IRPEF 2020 stimato	€ 7.712,00
IRPEF 2020 - sanzioni stimate al 30%	€ 2.313,60
Add. Regionale 2019	€ 486,00
Add. Regionale 2019 - sanzioni	€ 48,60
Add. Regionale 2019 - interessi	€ 17,06
Add. Regionale 2020 stimato	€ 15,00
Add. Regionale 2020 - sanzioni stimate al 30%	€ 4,50
Add. Comunale 2019	€ 272,00
Add. Comunale 2019 - sanzioni	€ 27,20
Add. Comunale 2019 - interessi	€ 9,55
Add. Comunale 2020 stimato	€ 156,00
Add. Comunale 2020 - sanzioni stimate al 30%	€ 46,80
INPS 2019	€ 5.114,00
INPS 2019 - sanzioni	€ 282,07
TARI 2020	€ 144,00
Totale creditori privilegiati personali Sig. Possanzini	€ 24.834,72

Crediti chirografari personali

Diritto CCIAA 2011 - costo di notifica	€ 5,88
Totale creditori chirografari personali Sig. Possanzini	€ 5,88

Circularizzazione dei debiti

Creditore	Importo richiesto dal creditore	importo comunicato dai debitori	importo considerato ai fini della posizione debitoria complessiva
Montanari Bruna S.r.l.	€ 2.355,18	-	€ 2.355,18
Paganelli Edoarda	€ 1.297,37	€ 900,00	€ 1.297,37
Siban S.r.l.	€ 2.541,15	€ 2.541,15	€ 2.541,15
Giorgi Torrefazione	€ 2.678,18	€ 2.100,00	€ 2.678,18
Ortofrutta Pirini S.r.l.	€ 13.743,57	€ 15.000,00	€ 13.743,57
Pedrelli Leandro	€ 1.206,63	€ 1.206,63	€ 1.206,63
Eusebi srl	€ 4.330,27	€ 5.000,00	€ 4.330,27
Ortofrutta Tosi Giuseppe	€ 89.388,40	€ 127.909,51	€ 127.909,51
Ricci Giuseppe	€ 1.700,69	€ 1.600,69	€ 1.700,69
Bonacci Maurizio (Avv. Boldrini)	€ 15.306,76	-	€ 15.306,76
Zavaglia Sergio srl	€ 17.725,50	€ 17.000,00	€ 17.725,50
Romagna funghi srl	€ 103,91		€ 103,91
Ortomarche srl	€ 1.168,44	€ 1.600,00	€ 1.168,44
Carloni Mirco	€ 952,74	€ 957,74	€ 952,74
Agenzia delle Entrate Riscossione - Nicoletti	€ 11,76	-	€ 11,76
Agenzia delle Entrate Riscossione - Possanzini	€ 5,88	-	€ 5,88
Ancona Entrate - Liq. Beni Possanzini	€ 144,00	-	€ 144,00
Diami snc	€ 884,72	€ 884,72	€ 884,72
B.D.L.	€ 19.875,00	€ 22.500,00	€ 19.875,00
Fruttital	€ 6.527,32	€ 6.500,00	€ 6.527,32
Ortotosi	€ 21.532,47	€ 14.000,00	€ 21.532,47
G B C	-	€ 959,27	€ 959,27
Zamagni	-	€ 2.349,52	€ 2.349,52
Zamagni	-	€ 2.254,51	€ 2.254,51
Crescenzi	-	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Berardi Paolo	€ 2.600,00	-	€ 2.600,00
mutuo ipotecario banca intesa	-	€ 114.619,49	€ 114.619,49
scoperto c/c unicredit	-	€ 16.842,73	€ 16.842,73
fin.to unicredit	-	€ 13.758,42	€ 13.758,42
scoperto c/c intesa san paolo (ora BPER)	€ 5.047,89	€ 5.047,89	€ 5.047,89
finanziamento intesa ex ubi (ora BPER)	€ 3.271,80	€ 3.271,80	€ 3.271,80
c/c intesa n. 1051	-	€ 126,00	€ 126,00
cofimo coop	€ 850,16	€ 0,00	€ 850,16
Axitea	€ 164,70	€ 0,00	€ 164,70
Totale al 01/04/2022	€ 215.414,49	€ 386.930,07	€ 412.845,54

6. Attivo

i. Immobili

Il sig. Ivano Possanzini mette a disposizione i seguenti beni

- 1) Immobile opificio industriale di proprietà Italfrutta di cui lo stesso è socio al 50 % sito in Falconare Marittima Via del Lavoro 10. L'unità immobiliare oggetto di stima è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Falconara M.ma:

n°	Foglio	Mappale	Sub.	Zona cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
1	16	84	1	1	C/3	1	712,00 mq	€ 3.162,37
Categoria								
Laboratori e locali di deposito								

n

L'unità è inserita all'interno di un edificio industriale sito a Falconara M.ma in via Del Lavoro n° 10 su un unico piano fuori terra; la struttura portante è calcestruzzo armato con tamponature in pannelli prefabbricati caratteristici della tipologia costruttiva ampiamente finestate.

L'immobile a detta del perito potrebbe avere un valore di circa **415.381,20 € (diconsi euro quattrocentoquindicimilatrecentottantuno/20)**, su cui è iscritta ipoteca.

La stima indicata è pari a € 600,00 mq per il capannone e 300 per la corte. L'Organismo di Gestione della Crisi ha valutato i valori OMI e alcuni siti internet: immobiliare.it, casa.it.

In particolare i Gestori hanno registrato una grande varietà di Capannoni in vendita il cui prezzo al mq. varia dai 429 € al 800 € mq.

Il valore dell'immobile pertanto dovrebbe essere pari ad € 311.535,90 (meno un 25%) tenuto conto che in una vendita competitiva senza incanto tale potrebbe essere la somma minima di vendita.

Nell'attivo il valore del capannone è stato indicato nel 50 %, tale essendo la somma a disposizione del socio.

- 2) Immobile ad uso abitativo in ~~_____~~ di proprietà al 50 % valutato da € 249.048,00 a € 281.26200 .

La somma che sarà messa a disposizione dei creditori è pari alla quota di proprietà del Possanzini 50%.

La stima dell'immobile è stata confrontata con altri immobili e risulta in linea con quanto indicato.

Per prudenza si indica il minimo della stima, e si abbatta la somma di cui sopra del 25% tenuto conto della vendita competitiva.

3) Risparmi

Non ci sono risparmi messi a disposizione dei creditori.

4) Crediti futuri:

Il sig. Ivano Possanzini inoltre mette a disposizione la somma di € 400.00 mensilmente dalla omologa per un periodo di 5 anni per la somma totale di € 24.000,00.

5) Beni Mobili

Dalle visure del PRA il sig. Possanzini non risulta essere proprietario di una autovettura. L'autovettura di famiglia una Opel risulta intestata alla sig. ~~_____~~ e comprata nel 2019 con un finanziamento.

Riepilogo Attivo

	Indicato	Rettificato
Imm. Falconara al 50 % del valore	207.690,60	155.767,95
Imm. Ancona fraz. Paterno pari al 50% del valore	124.524,00	93.393,00
Crediti futuri	24.000,00	24.000,00
Totale	356.214,60	273.160,95

7. Composizione del nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento

Il nucleo familiare del ricorrente risulta così composto, come da documenti in atti:

Possanzini Ivano

- coniuge
- figlia
- figlia
- suocera

Il sig. Possanzini riferisce che la figlia [redacted] ha un lavoro part-time e la [redacted], ha una propria pensione.

La sig.ra [redacted] e la sig.ra [redacted] sono autonome economicamente.

La sig.ra [redacted] risulta essere impiegata presso la ditta [redacted] di [redacted]

La sig.ra [redacted] è casalinga e la figlia [redacted] studentessa.

Di seguito tabella riassuntiva degli impegni mensili del sig. Ivano Possanzini e del nucleo familiare:

SPESE ANNUALI =

Assicurazioni	€ 900,00
Tasse sui rifiuti	€ 300,00
Gas	€ 900,00
Tasse automobilistiche	€ 300,00
Legna per riscaldamento	€ 700,00
Pellet	€ 300,00
Spese università figlia	€ 400,00
Pulizia caldaia	€ 120,00
Manutenzione auto	€ 250,00

SPESE BIMESTRALI =

(x 6)

Spese per energia elettrica	€ 190,00 (circa)
Spese telefoniche	€ 50,00
Spese per acqua	€ 120,00 (circa)

SPESE MENSILI =

(x 12)

Rata acquisto auto	€ 296,00
Spese di prima necessità (alimentari e non)	€ 750,00
Spese F24 INPS	€ 265,00
Carburante auto	€ 220,00
Spese farmaceutiche	€ 25,00

Le spese mensili dichiarate necessarie per il nucleo familiare sono circa di € 1.600,00, la somma dichiarata è al di sotto di quanto indicato dalle Tabelle ISTAT, comprensivo dell'affitto figurativo (si vedano le tabelle trascritte a pag. 8 paragrafo 4 della relazione dell'Organismo di Gestione della Crisi).

Il sig. Possanzini Ivano vive con la famiglia in un immobile in comproprietà con la moglie che viene messo a disposizione della procedura, relativamente alla sua quota.

Gli scriventi non hanno analizzato le varie spese dichiarate, né i pagamenti di utenze essendo la somma richiesta inferiore a quanto indicato dall'ISTAT.

8. L'istanza presentata

Si confida che la narrativa precedentemente possa aver ampiamente dimostrato la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura di cui alla L. 3/2012, oltretutto verificati dall'incaricato del competente Organismo di Composizione della Crisi.

In sintesi, si ribadisce che l'esposizione debitoria che ha determinato la situazione di sovraindebitamento del Sig. Ivano Possanzini, così come del suo socio Daniele Nicoletti (il quale, lo si ripete, ha presentato analogo ricorso), deriva dalla esposizione debitoria gravante sulla società in nome collettivo Italfrutta S.n.c. delle cui obbligazioni sociali entrambi, in qualità di soci, sono solidalmente ed illimitatamente responsabili.

Tali debiti erano stati ereditati dalla precedente gestione da parte del socio deceduto, il quale aveva provocato uno stato di precarietà finanziaria che tuttavia per molti anni i due soci sono riusciti a governare con grandi sacrifici anche per le rispettive famiglie.

L'azienda, un tempo fiorente, costituiva da anni la principale fonte di reddito delle due famiglie.

I due soci, nonostante ciò, avevano fatto il possibile per poterne garantire la continuità convinti che la situazione di crisi in cui versava fosse solo temporanea.

Purtroppo l'avversa congiuntura economica, che si è manifestata sempre più con vigore vista la concorrenza della grande distruzione, ha fatto sì non solo che la situazione dell'azienda non migliorasse, ma che richiedesse persino una battuta d'arresto manifestata con la dichiarazione di inattività.

A seguito della dichiarazione di inattività i soci hanno tentato, sempre con grandi sacrifici, di ripianare il debito con i fornitori.

Tuttavia, il peso dei debiti pregressi impedisce oggi all'odierna ricorrente di ricominciare una nuova vita.

Si ritiene pertanto dimostrata non solo la situazione di sovraindebitamento nella quale versa il Sig. Ivano Possanzini, ma anche l'incolpevolezza di tale situazione, così come accertato dall'Organismo di Composizione della Crisi competente.

Scrivono infatti i Gestori nella loro relazione (pag. 21):

Alla luce delle verifiche e dei riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi, si ritiene che il debitore abbia depositato la documentazione richiesta. Si precisa inoltre, che il debitore ha fornito al gestore della crisi tutta la documentazione ed i chiarimenti richiesti, in seguito alle verifiche da quest'ultimo effettuate al fine di riscontrare quanto dichiarato nella domanda di accesso all'Organismo di Sovraindebitamento. Gli scriventi quali gestore della crisi, quindi, ritengono che la documentazione prodotta inizialmente dal ricorrente e successivamente integrata, risulti attendibile, esaustiva ed idonea alla valutazione dell'attivo e del passivo della procedura in oggetto, nei limiti di quanto disposto dalla normativa.

Sulla base di quanto esposto si attesta altresì la fattibilità del piano proposto ai sensi dell'art. 9 comma 2 e art. 15 comma 6 della L3/2012, il tutto condizionato alla mancanza di ulteriori debiti non indicati o riscontrati, inoltre tenuto conto che non vi sono garanzie portate da terzi, la fattibilità è condizionata al mantenimento del rapporto del lavoro da parte del ricorrente e della vendita dei beni ai prezzi indicati.

Si fa infine presente che la liquidazione del Possanzini Ivano dovrà essere coordinata con quella del sig. Daniele Nicoletti e possibilmente con la nomina del medesimo liquidatore. La circostanza è essenziale poiché la massa debitoria e l'attivo sono in parte coincidenti.

Infine si fa presente la necessità della sospensione del pignoramento di cui al punto 10".

9. Azioni esecutive pendenti

Al momento della presentazione del presente ricorso, dalle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi nonché dal sottoscritto, risultano due azioni esecutive avviate:

(i) un pignoramento presso terzi nei confronti del sig. Possanzini, datato 22.12.2021 effettuato dalla soc. [REDACTED] per euro 17.233,15, la cui prima udienza è stata rinviata – per consentire a questa difesa la presentazione del presente ricorso – al 16.05.2022,

(ii) un recente pignoramento di autoveicoli notificato il 13.04.2022 dalla società [REDACTED] alla Italfrutta snc e ai soci, avente ad oggetto un furgone CITROEN targato [REDACTED] immatricolato nel 2007, il quale tuttavia è stato venduto dalla Italfrutta snc nel 2018 ad euro 200,00 per evitare di sostenere i costi di smaltimento, dunque oggi non è più nel possesso né nella disponibilità del ricorrente.

10. Atti dispositivi

Tenuto conto che l'assenza di atti in frode ai creditori non costituisce più requisito di accesso alla procedura², non è necessario compiere alcun accertamento diretto alla qualificazione giuridica dei predetti atti dispositivi, né l'esistenza in sé degli stessi atti - di cui ne viene dato conto – è ostativa per l'ammissione alla procedura.

In ogni caso si rappresenta che:

- i) nel 2015 il sig. Possanzini Ivano cedeva al fratello 1/6 di un immobile sito in Chiaravalle per la somma di € 12.000,00.
- ii) nel 2018, la Italfrutta Snc vendeva un furgone CITROEN targato DL834BY, immatricolato nel 2007 ad euro 200,00. Su detto immobile vi era l'usufrutto della sig.ra [REDACTED]. Nello stesso atto la sig.ra [REDACTED] donava la sua parte di immobile sempre al sig. [REDACTED].

² Si veda a questo proposito quanto stabilito dal dal Tribunale di Lecco con sentenza del 16 gennaio 2021, in tema di liquidazione del patrimonio «*l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l'abrogazione implicita dell'art. 14-quinquies, comma 1, della l. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto*».

11. Conclusioni

Tutto ciò premesso, al fine di uscire da tale situazione, la soluzione che appare più idonea è quella di attivare una procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 14 L. 3/2012.

Il bene principale è costituito dalla metà (50% pari ad euro 155.767,95) del capannone di proprietà della società in nome collettivo, di cui è proprietario per l'altra metà l'altro socio (il quale ha presentato un ricorso connesso e contestuale a quello dell'odierno ricorrente).

A ciò si aggiunge la quota di proprietà dell'immobile ad uso abitativo (50% pari ad euro 93.375,00), nonché una parte dello stipendio mensile pari ad euro 400,00 per n. 5 (cinque) anni per un totale pari ad euro 24.000,00, nella misura in cui consenta al ricorrente e al suo nucleo familiare di poter sostenere le spese quotidiane stimate in euro 1.300,00 (mensili).

D'altro canto, la stima del bene ha permesso di far emergere un valore superiore a quello del creditore ipotecario nonché di quelli muniti di privilegio: conseguentemente si ritiene che la procedura qui invocata presenti indubbi vantaggi sia per i creditori chirografari, sia per l'odierna ricorrente, la quale potrebbe così ottenere l'esdebitazione.

Si propone dunque l'attivazione della procedura liquidatoria invocata, con integrale pagamento delle spese prededucibili di procedura, della intera sorte capitale del creditore privilegiato e di quello ipotecario e il pagamento pro quota (47,58%), dei creditori chirografari (è previsto il pagamento del 13,41% dei chirografari da parte dell'altro ricorrente Daniele Nicoletti, per un totale pari ad euro 60,99% dei creditori chirografari).

Pagamento del 100% delle spese di procedura

Pagamento al 100 % dei crediti ipotecari, privilegiati della società

Italfrutta calcolati sul 50 % della posizione debitoria.

Pagamento al 100% dei crediti privilegiati personali

Pagamento dei chirografi al 47,58% calcolato sul totale dei debiti

I pagamenti avverranno alla vendita degli immobili, il cui arco temporale per la vendita è dato in 5 anni.

Il sig. Ivano Possanzini inoltre mette a disposizione la somma di € 400.00 mensilmente dalla omologa per un periodo di 5 anni per la somma totale di € 24.000,00.

descrizione		saldo progressivo entrate/uscite
valore capannone pro-quota (ridotto del 25%)	155.767,95 €	155.767,95 €
somme a disposizione	24.000,00 €	179.767,95 €
valore casa paterno (ridotto del 25%)	93.375,00 €	273.142,95 €
meno prededuzioni	-30.667,49 €	242.475,46 €
meno mutuo ipotecario al 50%	-57.309,75 €	185.165,72 €
meno privilegiati propri (imposte e tasse personali)	-24.840,60 €	160.325,12 €
meno privilegiati al 50%	-7.653,38 €	152.671,74 €
meno imposte/tasse al 50%	-15.541,91 €	137.129,83 €
meno chirografari al 47,58%	-137.129,83 €	0,00 €

Tutto ciò premesso e considerato il Sig. Ivano Possanzini, *ut supra* rappresentato e difeso, per il tramite dello scrivente,

RICORRE

A codesto Ill.mo Tribunale affinché, accertata l'esistenza dei presupposti e della documentazione necessaria ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012, voglia disporre - previa riunione alla procedura avviata dal Sig. Ivano Possanzini, ove anch'egli ammesso, o con la nomina del medesimo liquidatore - l'apertura della procedura liquidatoria di cui alla medesima norma, pronunciando i provvedimenti di cui all'art. 14 quinquies L.3/2012, nonché di ogni altro provvedimento di legge ivi compresa la sospensione di tutte le azioni cautelari o esecutive.

Si allegano i seguenti documenti:

Procura alle liti;

1. Visura camerale Italfrutta Snc;
2. Domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;
3. Nomina dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento;
4. Verbale di comparizione del 04.11.2021;

5. Dichiarazione di Ivano Possanzini;
6. Relazione dell'Organismo di composizione della crisi ex legge n. 03/2012;
7. Bilancio Italfrutta del 2017;
8. Bilancio Italfrutta del 2018;
9. Bilancio Italfrutta del 2019;
10. Agenzia delle Entrate;
11. Banche (estratto conti);
12. Banche (mutui);
13. Centrale rischi;
14. Lettere di circolarizzazione del credito;
15. Durc Italfrutta Snc;
16. Certificato dei carichi pendenti;
17. Certificato penale;
18. Certificato Tribunale del 30.11.2021;
19. Lettera di incarico dr. Gianluca Greganti;
20. Lettera di incarico Avv. Pietro Fanesi;
21. Giudizio di stima immobile Italfrutta Snc;
22. Giudizio di stima immobile Ivano Possanzini;
23. Visura PRA Italfrutta Snc;
24. Visura PRA Ivano Possanzini;
25. Visura PRA Alice Possanzini;
26. Visura PRA Elisa Possanzini;
27. Visura catastale immobile Ivano Possanzini;
28. Visura catastale immobile Italfrutta Snc;
29. Visura ipotecaria Italfrutta Snc;
30. Visura ipotecaria Ivano Possanzini;
31. Visura Protesti Ivano Possanzini;
32. Pignoramento _____
33. Pignoramento _____
34. Busta paga e contratto _____

Si resta a disposizione di codesto Tribunale per ogni ulteriore ed eventuale documento che dovesse ritenere necessario ai fini della decisione circa la procedura invocata.

Ai fini delle vigenti norme in materia di spese di giustizia si dichiara che il valore del presente atto è di euro 497.777,49 pari alla somma tra attivo e passivo dichiarati, che sconta un contributo unificato in misura fissa per Euro 98,00, in quanto procedimento di volontaria giurisdizione.

Ancona, 23.04.2022

Con osservanza

(Avv. Pietro Fanesi)